



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Treviso, 3 APR. 2019

Prot. 60283

- Ai sigg. Sindaci ULSS 2
- Spett.le Eccellenza Funeraria Italiana
- Spett.le Federazione Comparto Funerario Italiano
- Spett.le Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri
- Ai Direttori dei Centri Servizi
- Ai Medici di Medicina Generale
- Ai Pediatri di Libera Scelta
- Ai Medici di Continuità Assistenziale
- Al Direttore SUEM
- Ai Dirigenti Medici SISP

e, p.c.:

- Al Direttore Generale
- Al Direttore Sanitario
- Al Direttore dei Servizi Socio Sanitari
- Al Direttore della Funzione Territoriale
- Al Servizio Personale Convenzionato

Oggetto: indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre e la medicina necroscopica sul territorio.

A. Normativa di riferimento

- D.P.R. 285/90 "Regolamento di Polizia Mortuaria"
- Legge Regionale n. 18/2010 "Norme in materia funeraria"
- Circolare del Ministero della Salute del 01.04.2020 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", con nota regionale di trasmissione prot. 143243 del 02.04.2020 (allegate).

B. Natura e durata delle indicazioni

Le presenti indicazioni si applicano:

- a. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da Covid-19.
- b. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da Covid-19.

Le indicazioni e cautele stabilite vanno applicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

C. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19 (punti a. e b. del paragrafo precedente)

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets ovvero per esposizione a goccioline emesse con tosse e/o starnuti e per contatto) e che il paziente

deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:

1. la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti;
2. il personale adibito alla manipolazione del cadavere, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, adotterà Dispositivi di Protezione Individuale appropriati: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività;
3. in caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante (quest'ultima operazione solo dopo la visita del medico necroscopo);
4. sono vietati il cosiddetto trasporto 'a cassa aperta', la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento;
5. dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente;
6. il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1 della Circolare Ministeriale del 01.04.2020;
7. secondo quanto previsto da D.L. 19/2020, non sono consentite cerimonie funebri.

D. Constatazione del decesso

Il Medico intervenuto per la constatazione del decesso avrà cura di indicare sul certificato se la persona defunta:

1. sia stata affetta da Covid-19;
2. non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da Covid-19;
3. sia morta per "altre cause".

Se la persona defunta rientra tra le prime due fattispecie, il Medico che constata il decesso allerta il Medico Necroscopo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (che detterà le cautele da osservare), secondo le seguenti modalità:

Distretto Treviso:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00 telefonando al numero 0422.323757;
- dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, sabato e festivi telefonando al 118 che provvederà a metterlo in contatto con il Medico Necroscopo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

Distretto Pieve di Soligo:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 telefonando al numero 320.4078462;
- dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, sabato e festivi telefonando al 118 che provvederà a metterlo in contatto con il Medico Necroscopo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

Distretto Asolo:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 telefonando al numero 0423.614780;

- dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, sabato e festivi telefonando al numero 0423.6111 che provvederà a metterlo in contatto con il Medico Necroscopo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

E. Riduzione del periodo di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio

1. in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;
2. in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione al tempo dell'esecuzione della loro visita (rispettando comunque il periodo minimo previsto di 8 ore secondo l'art. 7 della LR 18/2010) e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre; sul certificato necroscopico si annoterà "trasporto a cassa chiusa";
3. luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;
4. luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione.

F. Raccomandazioni generali per i congiunti

Si raccomanda che i Medici che constatano il decesso e i Medici Necroscopi informino i congiunti dell'importanza delle corrette procedure del lavaggio delle mani, della necessità di evitare il contatto ed espressioni di affetto nei confronti del defunto/a; si richiama inoltre la necessità di arieggiare periodicamente i locali e di non affollarli mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.



IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
- dr. Sandro Cinquetti -

Responsabile dell'istruttoria
Dr. Mario Mastromarino
Mail mario.mastromarino@aulss2.veneto.it / Tel: 0422.323706

Responsabile del procedimento
Dr. Sandro Cinquetti